



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta

Registro delibere di Giunta N. 150

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA 2024 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE, TUTELA DI VALORI MONUMENTALI, STORICI E TRADIZIONALI, CULTURA ED INFORMAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI PER ATTIVITÀ DI CARATTERE CONTINUATIVO

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di OTTOBRE alle ore 17:30 , presso la Sede Municipale si è riunita la Giunta.

Risultano:

		Presente/Assente
Del Frate Pietro	Sindaco	Presente
Salvador Daniele	Vice Sindaco	Presente
Serato Sara	Assessore	Assente
Cristin Alessio	Assessore	Assente
Xodo Antonella	Assessore	Presente
Taverna Caterina	Assessore	Presente
Pizzin Michela	Assessore	Presente

Assiste il Vice Segretario Mason Dott.ssa Angela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 118 della Costituzione dispone che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- l'art. 7 della L. 131/2003 (con la quale si adegua l'ordinamento della Repubblica alle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione dalla legge n. 3 del 2001, prevedendo le norme necessarie per rendere operative le nuove funzioni delle Regioni e degli enti locali) testualmente dispone che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
- l'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 attribuisce ai Comuni la promozione di attività ricreative e sportive;
- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- nello statuto dell'ente si dispone che “Art. 2 Finalità 1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, favorisce la diffusione della cultura della pace e dei diritti naturali dell'uomo, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione”;
- il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati
 - a. all'art. 6 attribuisce alla Giunta comunale la competenza nel fissare i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare domanda in ordine alla concessione di finanziamenti e benefici;
 - b. all'art. 10 prevede che “1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma ... Assistenza e sicurezza sociale, ecc.. ...”;
 - c. al capo VI dispone gli “Interventi di assistenza e sicurezza sociale”, al capo VIII gli interventi per lo sviluppo economico”, al capo IX gli interventi per sostenere attività ed iniziative culturali ed educative, al capo X gli interventi di tutela dei valori ambientali;

RICORDATO che:

- Il non profit in Italia è una galassia di organizzazioni diverse che operano per il bene comune, un mondo in trasformazione che agisce per rispondere ai bisogni delle comunità e che cambia assieme alla società;
- Gli enti non profit in Italia sono per lo più associazioni, l'85,2% del totale (dato disponibile al 31.12.2020);

CONSIDERATO che nel quadro delineato dalla Riforma del Terzo Settore operata con il D.Lgs. 117/2017:

- I principi di sussidiarietà e solidarietà e il perseguimento dell'interesse generale diventano punti cardine insiti nella stessa definizione dei settori di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017;

- Gli enti del terzo settore si caratterizzano per essere formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo ovvero "corpi intermedi" nel contesto della società civile che possono fungere da filtro nei rapporti tra Stato e cittadini;
- Il legislatore ha inteso sostenere l'autonoma iniziativa di cittadini che concorrono anche in forma associativa a perseguire il bene comune, ha inteso elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- Sono stati introdotti criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;
- E' stato introdotto un nuovo sistema di regole circa i rapporti tra enti pubblici (PP.AA.) e Terzo Settore che stimolano gli enti del Terzo settore nello svolgimento di attività di interesse generale attraverso gli strumenti della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento;
- Il volontario non può in nessun caso essere remunerato, neppure dai beneficiari delle attività, e il suo ruolo è incompatibile con quello di lavoratore e con qualsiasi rapporto retribuito nel medesimo ente per il quale l'opera di volontariato è prestata. A questo, infatti, il Codice del Terzo Settore riconosce la sola possibilità di avere diritto ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite preventivamente dall'ente e con divieto, in ogni caso, di erogare rimborsi spese forfetari;
- I volontari che prestano la propria attività per l'ente dovranno essere assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile;

CONSIDERATO CHE

- la trasposizione sul piano operativo del principio di sussidiarietà implica per stessa "ammissione normativa" dell'art. 7 co. 1 L. 131/2003 l'investimento di risorse da parte dei soggetti pubblici sostenitori del sistema;
- la concessione di contributi o sovvenzioni presuppone la riconfigurazione delle relazioni in chiave di sussidiarietà secondo modello consolidato, ossia quello tracciato dall'art. 12 della L. 241/1990;

RICORDATA LA GIURISPRUDENZA

- della Corte Conti Lombardia, del. 162/2018 dd. 28.05.2018, nella quale si è evidenziato come, in base a norme e principi della contabilità pubblica, non sia rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dall'ente stesso, il finanziamento anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve la sovvenzione o il contributo;
- della Corte Conti Lombardia, delib. 146/2016/PAR dd. 17.04.2019, che riporta " .. è nel proprio atto dispositivo che la pubblica amministrazione individua i criteri e le modalità con cui attribuire vantaggi economici di qualunque genere. Tale atto costituisce di conseguenza anche la base giuridica per l'individuazione delle attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente realizzando in questo modo quelle forme di esercizio mediato delle funzioni amministrative che dovrebbero essere favorite in base al principio di sussidiarietà orizzontale enunciato dall'ultimo comma dell'articolo 118 della costituzione";

RITENUTO, ALLA LUCE DI QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, che allo scopo di rispondere alle esigenze del territorio è opportuno provvedere all'erogazione, a favore di Associazioni e organismi debitamente registrati, che operano negli ambiti sotto elencati senza scopo di lucro, di contributi annuali per attività di carattere continuativo nei seguenti settori di cui all'articolo 10) del vigente regolamento – anno 2024:

- a) Assistenza e sicurezza sociale
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero (vedi deliberazione propria di data odierna per il singolo settore)
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali
- d) Cultura e informazione
- e) Sviluppo economico
- f) Tutela dei valori ambientali

RITENUTO di ripartire il budget complessivo di cui al capitolo 3475 della spesa corrente del Bilancio di Previsione per il 2024 – che sarà oggetto di variazione di bilancio entro il prossimo 30 novembre per stanziare il budget finale complessivo – nelle seguenti proporzioni:

a) Assistenza e sicurezza sociale	25%
c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali	15%
d) Cultura e informazione	55%
e) Sviluppo economico	2,5%
f) Tutela dei valori ambientali	2,5%

RITENUTO di escludere dall'ammissione a contributo quelle associazioni e/o organismi che nel corso del 2024 hanno in essere una convenzione od un contratto di servizi con oneri a carico del bilancio comunale e che pertanto già pesano sulla finanza pubblica locale e da questa traggono una entrata per le proprie finalità statutarie per una somma superiore ai 1.000,00 (mille/00) euro annui;

DATO ATTO CHE le attività sovvenzionate dall'Amministrazione comunale rappresentano una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, svolta nell'interesse della comunità e ritenuta utili per la stessa – in attuazione, quindi, dell'articolo 118 Costituzione – a conferma pertanto del rispetto del divieto di spese di sponsorizzazione decorrente dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 6, co. 9, del decreto-legge nr. 78/2010;

TENUTO CONTO INFINE che le associazioni sostengono attività ed iniziative statutarie avendo dai contributi erogati dall'Amministrazione comunale per i programmi delle attività un forte incentivo a sviluppare politiche di maggior coinvolgimento dei cittadini potendo calmierare o addirittura annullare i costi di iscrizione alle iniziative ed alle attività promozionali, proprio in funzione dell'equilibrio economico determinato dal sostegno pubblico e nel caso realizzino degli avanzi di gestione questi fungono immediatamente da volano per intraprendere nuovi progetti a favore della comunità o proseguire o ripetere progetti rivelatisi particolarmente utili ed apprezzati;

RICORDATO che costituiscono principi giuridici:

- La non distribuibilità né diretta né indirette dell'eventuale avanzo di gestione dell'associazione
- La non distribuibilità dell'avanzo tra i soci o tra gli altri membri del direttivo
- La possibilità di redistribuire l'eventuale avanzo in nuovi progetti dell'associazione
- Nel caso in cui l'associazione in qualche modo termini la propria vita, l'avanzo di gestione non può essere nemmeno in questa circostanza distribuito ma deve essere destinato ad altre realtà similari;

RILEVATA LA NECESSITÀ di approvare apposite linee guida, in ordine alla concessione dei contributi di che trattasi, tenuto conto che i trasferimenti di risorse, alla luce della normativa e giurisprudenza sopra citata, possono essere sostenuti da parte della amministrazioni, laddove le stesse rappresentino una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, e che le stesse siano svolte nell'interesse della Comunità e ritenuti utili per la stessa, in attuazione quindi dell'art. 118 della Costituzione e fermo restando il rispetto delle forme di trasparenza e di imparzialità presidiate dalla disciplina di cui all'articolo 12 della legge 241/1900 e all'art. 26 del D.Lgs. nr. 33/2013;

RICORDATO DA ULTIMO infine, in relazione a quanto disposto nelle linee guida di cui sopra:

- l'obbligo di rendicontazione delle spese è stato predisposto tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale espresso da ultimo dalle Sezioni Un. Civ. della Cassazione, con l'ordinanza 7 gennaio 2020, n. 111, nella quale si specifica la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti, delle condotte illecite di coloro che utilizzano l'erogazione di fondi pubblici, per scopi diversi da quelli della loro originaria destinazione e che in tema di danno erariale sottolineano come sia configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, attuando l'elusione della destinazione del contributo per attività diverse rispetto alla fonte giuridica di finanziamento;
- da orientamenti consolidati (da ultimo Corte Conti Lombardia, del. 146/2019/PAR) si rileva come "non possano essere sovvenzionate maggiori spese rispetto a quelle documentate: eventuali situazioni di disequilibrio possono essere oggetto di contributo, avuto riguardo alla valutazione che l'amministrazione, sotto la propria responsabilità, effettua in merito ai benefici che derivano alla comunità locale, nel rispetto, in ogni caso, dei vincoli di finanza pubblica e delle previsioni normative inerenti l'erogazione di risorse";

Viste le linee guida di cui all'Allegato A) per la concessione di contributi annuali per attività di carattere continuativo – anno 2024 – per i seguenti settori:

Assistenza e sicurezza sociale
Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali
Cultura e informazione
Sviluppo economico
Tutela dei valori ambientali

Ritenuto di avviare le procedure a evidenza pubblica finalizzate all'erogazione di contributi di cui sopra mediante l'approvazione delle linee guida;

VISTI:

- il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati;
- il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2013;
- il Vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs.vo 267/2000;

VISTO l'allegato parere tecnico espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, resi nei modi di Legge

D E L I B E R A

1. **DI FARE PROPRIA** la parte di premessa che precede e che si intende interamente confermata e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI APPROVARE** le linee guida, accluse al presente atto sotto forma di **Allegato A)** quale parte integrante e sostanziale dello stesso, relativo alla concessione di contributi annuali per attività di carattere continuativo per l'anno 2024 nei seguenti settori:

Assistenza e sicurezza sociale
Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali
Cultura e informazione
Sviluppo economico
Tutela dei valori ambientali

3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da erogarsi sottoforma di contributo verrà definitiva in sede di ultima variazione di bilancio entro il 30 novembre 2024 e verrà così ripartita tra i settori di cui al primo punto:

Assistenza e sicurezza sociale	25%
Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali	15%
Cultura e informazione	55%
Sviluppo economico	2,5%
Tutela dei valori ambientali	2,5%

DI DARE ATTO che saranno escluse dall'ammissione a contributo quelle associazioni e/o organismi che nel corso del 2024 hanno in essere una convenzione od un contratto di servizi con oneri a carico del bilancio comunale e che pertanto già pesano sulla finanza pubblica locale e da questa traggono una entrata per le proprie finalità statutarie per una somma superiore ai 1.000,00 (mille/00) euro annui;

4. **DI DARE ATTO** che in caso di mancata presentazione di domande afferente uno o più settori il relativo budget verrà ripartito in proporzione tra tutti gli altri dove vi sia stata la presentazione di almeno una domanda di contributo;
5. **DI INCARICARE** la Responsabile del Servizio Cultura di adottare tutti gli atti di affidamento e relative assunzioni di impegno di spesa a valere sui capitoli di spesa corrente del Bilancio di Previsione per il 2024;
6. **DI DARE ATTO** che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall'Ente;
7. **DI DARE ATTO**, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica.

Dopo di che

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n. 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Biblioteca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE LINEE GUIDA 2024 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE, TUTELA DI VALORI MONUMENTALI, STORICI E TRADIZIONALI, CULTURA ED INFORMAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI PER ATTIVITÀ DI CARATTERE CONTINUATIVO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 24/10/2024

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA LARA IETRI

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Biblioteca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE LINEE GUIDA 2024 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE, TUTELA DI VALORI MONUMENTALI, STORICI E TRADIZIONALI, CULTURA ED INFORMAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI PER ATTIVITÀ DI CARATTERE CONTINUATIVO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 24/10/2024

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Del Frate Pietro

Il Vice Segretario
Mason Dott.ssa Angela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/11/2024 al 16/11/2024 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 02/11/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Mariacristina Pozza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/10/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 28/10/2024

Il Responsabile dell'esecutività
Mariacristina Pozza

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASON ANGELA

CODICE FISCALE: MSNNGL63B67H895C

DATA FIRMA: 29/10/2024 11:13:59

IMPRONTA: 8212038DE6E78EB12D494C63DB3C914CDA63E9634C55246D19CFB2633C4439EA
DA63E9634C55246D19CFB2633C4439EA2418AB19EA73AAE27D4A16C4682017AA
2418AB19EA73AAE27D4A16C4682017AAF9035F652215EBC54A52DD362AB44421
F9035F652215EBC54A52DD362AB4442182AFF72C667EA351625C87B60F526678